

Prot. n. 3702

Roma ,8 maggio 2004

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Delegati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
Ai Sigg. componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Sigg. Componenti l'Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione d'Appello

LORO SEDI

Circolare n. 9 - Area Carte Federali

Oggetto: interpretazione norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Federale a norma dell'art. 31.2 dello Statuto Federale, nella sua ultima riunione del 24 aprile 2004, considerando che sono pervenute alla Segreteria Generale alcune richieste di chiarimenti in merito ad articoli dello Statuto e del Regolamento organico federale, ha interpretato quanto di seguito specificato:

Composizione del Comitato Regionale F.I.Cr.

L'art. 16.2 dello Statuto Federale, è da intendere:

- a) I tre Consiglieri che compongono il Comitato Regionale devono essere espressione di tutte le tre componenti l'Assemblea Regionale e precisamente delle Associazioni affiliate, dei tesserati in attività e dei tesserati tecnici.
- b) La presenza in seno al Comitato Regionale di tutte e tre le componenti è da considerare condizione essenziale per la sua validità. Tale

rappresentanza non può essere delegata a chi non regolarmente eletto a tal fine dall'Organo competente.

- c) In rappresentanza delle Associazioni affiliate deve essere eletto un Presidente in carica di una delle Associazioni della regione interessata.

Diritto di voto per l'elezione dei delegati rappresentanti dei tesserati in attività e dei tecnici.

Nelle Assemblee Associative, per eleggere il delegato dei "tesserati in attività", possono votare soltanto i cronometristi ufficiali con esclusione degli allievi, dei benemeriti, dei cronometristi insigniti del Ruolo d'Onore (art. 9.5 R. O.).

Il "delegato tecnico" è eletto nelle assemblee di Associazione da coloro che a norma dell'art. 4.9 dello Statuto Federale sono definiti tecnici, avendo conseguito la qualifica di Direttore di Servizio di Cronometraggio, Istruttore Tecnico Federale, Istruttore Tecnico di Associazione, Commissario Federale (art. 9.6 R.O.).

I benemeriti, benché autorizzati alla prosecuzione dell'attività a norma dell'art. 10.2 del Regolamento Organico federale, non hanno diritto al voto per l'elezione dei delegati dei tesserati in attività e tecnici, atteso che la deroga loro concessa concerne esclusivamente l'autorizzazione all'espletamento della mera attività di cronometraggio.

Rinnovo del tesseramento

Quanto espresso all'art. 14 del Regolamento Organico federale in ordine al rinnovo del tesseramento, non è da applicarsi a seguito di criteri di discrezionalità soggettiva indipendentemente dai dettami dell'art. 7.2 dello Statuto Federale che, inequivocabilmente, indica i casi in cui un tesserato cessa di appartenere alla Federazione Italiana Cronometristi.

Il termine del 31 gennaio previsto all'art. 14.5 del Regolamento Organico, quindi, è da intendersi quale termine per la comunicazione di un mancato rinnovo di tesseramento da inoltrare alla Segreteria Generale ed all'interessato, affinché la Segreteria Generale stessa e gli Organi deliberativi federali esaminino il caso specifico, atteso il termine ultimo del 15 febbraio previsto per il rinnovo in oggetto ed in coerenza con quanto indicato all' art. 14.6 del Regolamento Organico.

Elezione dei supplenti dei delegati dei rappresentanti dei cronometristi tesserati in attività e dei cronometristi tesserati tecnici.

E' ribadito quanto già interpretato ed espresso dal Consiglio Federale riportato nella lettera circolare, area carte federali dell'8 dicembre 2000, laddove è specificato che, atteso il principio esclusivo dell'impossibilità di un delegato a delegare ad altri i poteri attribuitigli, in caso di sua impossibilità a partecipare all'Assemblea per sopravvenuti impedimenti, lo stesso potrà essere sostituito dal

supplente sempre che quest'ultimo sia stato regolarmente eletto a tal fine dall'Assemblea Associativa.

Va da sé, quindi, che l'Assemblea Associativa potrà eleggere, oltre al delegato dei cronometristi in attività e dei tesserati tecnici, anche un supplente per ciascuna delle due categorie rappresentate.

La presente sostituisce ed annulla la precedente nota prot.n.3669 del 6 maggio 2004.

Il Segretario Generale
D.ssa Valeria Squillante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93